



Avv. Andrea Bugamelli
Pubblicista economico
Dottore in economia e commercio

www.studiobugamelli.it
avv.andreabugamelli@gmail.com

Via Trieste 43, 60124 ANCONA
Via Ottaviano 42, 00192 ROMA
Via Cavallotti 16, 60021 CAMERANO

tel. 0712117201 fax. 0712112039
cel. 349.3690446

Art. 3-bis, Decreto Legge 19/09/1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali.

ARTICOLO 3 bis

Adeguamento contributivo (1).

1. A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e' rapportato alla totalita' dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono.

2. I versamenti da effettuare alla gestione di appartenenza in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, sono computati a titolo di acconto delle somme dovute sulla base dei redditi denunciati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno al quale i contributi si riferiscono.

3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo (2).

3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro i venti giorni successivi al termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3 (3).

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994 (4).

(1) Articolo aggiunto dall'articolo unico della legge 14 novembre 1992, n. 438, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85 .

(3) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1995, n. 507.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85 .